

ALLEGATO

Modifiche agli allegati I e II del decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981 e successive modificazioni

L'allegato I è così modificato:

1) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

*1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica alla misurazione delle emissioni di biossido di carbonio (CO₂) e del consumo di carburante dei veicoli delle categorie M₁ e N₁.

Essa non si applica a un tipo di veicoli N₁ se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:

- il tipo di motore montato su detto tipo di veicolo N₁ è stato omologato ai sensi della direttiva 88/77/CEE, e
- la produzione annua totale a livello mondiale di veicoli N₁ del costruttore è inferiore a 2 000 unità.»

2) Il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

- *2.3. Per la prova descritta al punto 6 un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare sarà presentato quando il servizio tecnico, che è responsabile delle prove di omologazione, effettua esso steso le prove. Per i veicoli M₁ e N₁, le cui emissioni sono state omologate ai sensi della direttiva 70/220/CEE, il servizio tecnico controllerà durante la prova che il veicolo rispetti i valori limite applicabili a quel tipo di veicolo ai sensi della direttiva 70/220/CEE.»

3) Al punto 6.1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«I veicoli che non raggiungono i valori di accelerazione e di velocità massima necessari durante il ciclo di prova vanno azionati con l'acceleratore completamente premuto finché non raggiungano di nuovo la curva operativa richiesta. Le deviazioni dal ciclo di prova devono essere registrate nella relazione di prova.»

4) Il punto 11 è sostituito dal seguente:

*11. ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

11.1. L'omologazione può essere estesa ai veicoli dello stesso tipo o di un tipo diverso che differiscono per quanto riguarda le seguenti caratteristiche di cui all'allegato II, se le emissioni di CO₂ misurate dal servizio tecnico non superano di più del 4 % per i veicoli della categoria M₁ e del 6 % per i veicoli della categoria N₁ il valore previsto all'omologazione:

- massa di riferimento
- massa massima autorizzata
- tipo di carrozzeria:
 - per i veicoli M₁: berlina, due volumi, familiare (giardinetta), coupé, decappottabile, veicolo multi uso
 - per i veicoli N₁: autocarro, furgone
- rapporti totali di trasmissione
- equipaggiamento e accessori del motore

11.2. Estensione dell'omologazione per i veicoli della categoria N₁ all'interno di una famiglia:

11.2.1. Per i veicoli della categoria N₁ omologati come membri di una famiglia di veicoli conformemente alla procedura di cui all'allegato I, punto 12.2, l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia solo se, per il servizio tecnico, il consumo di carburante del nuovo veicolo non è superiore a quello del veicolo su cui si basa il consumo di carburante della famiglia.

L'omologazione può altresì essere estesa ai veicoli che:

- sono fino a 110 kg più pesanti dei membri della famiglia sottoposti a prova, purché siano entro i 220 kg dal membro della famiglia più leggero, e
- hanno un rapporto totale di trasmissione più basso di quello del membro della famiglia sottoposto a prova esclusivamente a causa di un cambiamento della dimensione dei pneumatici, e
- si conformano alla famiglia sotto ogni altro aspetto.

11.2.2. Per i veicoli della categoria N₁ omologati come membri di una famiglia di veicoli conformemente alla procedura di cui all'allegato I, punto 12.3, l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia senza prove addizionali solo se per il servizio tecnico il consumo di carburante del nuovo veicolo rientra nei limiti rilevati per i due veicoli della famiglia che hanno rispettivamente il consumo di carburante minimo e massimo.»

5) È aggiunto il punto seguente:

«12. OMOLOGAZIONE DI VEICOLI DELLA CATEGORIA N₁ ALL'INTERNO DI UNA FAMIGLIA

I veicoli della categoria N₁ possono essere omologati all'interno di una famiglia, come definito al punto 12.1, utilizzando uno dei due metodi alternativi descritti ai punti 12.2 e 12.3.

12.1. I veicoli N₁ possono essere raggruppati in una famiglia ai fini della presente direttiva se i seguenti parametri sono identici o rientrano nei limiti specificati:

12.1.1. Sono parametri identici:

- costruttore e tipo, quali definiti nell'allegato II, sezione I, punto 0.2,
- cilindrata del motore,
- tipo di sistema di controllo delle emissioni,
- sistema di alimentazione del combustibile, quale definito nell'allegato II, punto 1.5.2.

12.1.2. Devono rientrare nei limiti sottindicati i seguenti parametri:

- rapporti totali di trasmissione (non superiore all'8 % del più basso) come definito all'allegato II, punto 1.6.3,
- massa di riferimento (non più leggero di 220 kg rispetto al più pesante),
- area frontale (non inferiore al 15 % del più largo),
- potenza del motore (non superiore al 10 % rispetto al valore più alto).

12.2. Una famiglia di veicoli quale definita al punto 12.1 può essere omologata con dati relativi all'emissione di CO₂ e al consumo di carburante comuni a tutti i membri della famiglia. Il servizio tecnico deve selezionare per la prova il membro della famiglia che ritiene abbia l'emissione di CO₂ più elevata. Le misurazioni sono eseguite secondo la procedura descritta al punto 6 e i risultati conformemente al metodo descritto al punto 6.5 sono utilizzati come valori di omologazione comuni a tutti i membri della famiglia.

12.3. I veicoli raggruppati in una famiglia quale definita al punto 12.1 possono essere omologati con dati relativi all'emissione di CO₂ e al consumo di carburante specifici per ciascun membro della famiglia. Il servizio tecnico deve selezionare per la prova due veicoli che ritiene abbiano le emissioni di CO₂ rispettivamente più alte e più basse. Le misurazioni sono eseguite secondo la procedura descritta al punto 6. Se i dati del costruttore per questi due veicoli rientrano nella tolleranza descritta al punto 6.5, le emissioni di CO₂ dichiarate dal costruttore per tutti i membri della famiglia di veicoli possono essere utilizzate come valori di omologazione. Se i dati del costruttore non rientrano nella tolleranza, i risultati conformemente al metodo descritto al punto 6.5 sono utilizzati come valori di omologazione e il servizio tecnico deve selezionare un numero appropriato di altri membri della famiglia per prove addizionali.»

L'allegato II è così modificato:

1) Il testo all'inizio della pagina è modificato come segue:

«Addendum alla scheda di omologazione CE n....»

riguardante l'omologazione di un veicolo ⁶ per quanto riguarda la direttiva 80/1268/CEE (emissioni di CO₂ e consumo di carburante), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE.»

2) Nell'addendum è aggiunta la seguente nota in calce:

«(*) Per i veicoli omologati all'interno di una famiglia di veicoli, in base all'allegato I, punto 12, per ciascun membro della famiglia di veicoli dev'essere fornito il presente addendum.»

3) I seguenti punti dell'addendum sono modificati come segue:

a) Il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. Tipo di carrozzeria:

1.3.1. M₁: berlina, due volumi, familiare (giardinetta), coupé, decappottabile, veicolo multi uso ¹

1.3.2. N₁: autocarro, furgone»

b) Il punto 1.7 è sostituito dal seguente:

«1.7. Valori di omologazione»

05A02228